

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il presidente della regione con le seguenti: I presidenti delle regioni interessate;

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: regione Sardegna con le seguenti: regioni interessate.

Segue compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale

35. 4. (34. 5.) Savarese.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

35. 12. (0. 34. 12. 8.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri del servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a*), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate indice la gara d'appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*), e *h*) del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 150 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 200 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

35. 13. (0. 34. 12. 3.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alla Sicilia.

Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole, rispettivamente, 20 miliardi e 100 miliardi con le seguenti: 30 miliardi e 150 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale

35. 7. (34. 11.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 5.

Segue compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale

35. 6. (34. 3.) Savarese.

Al comma 5, all'alinea, dopo le parole: in Sardegna aggiungere le seguenti: in Sicilia e nelle isole minori.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere alle lettere a) e b) le parole: sardi.

35. 14. (0. 34. 12. 4.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole, rispettivamente, 20 miliardi e 30 miliardi con le seguenti 60 miliardi e 90 miliardi.

35. 15. (0. 34. 12. 5.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

All'onere derivante dell'attuazione del presente articolo, valutato in 60 miliardi di lire per l'anno 1999, 240 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 200 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede in parte mediante riduzione nella misura di 20

miliardi di lire per l'anno 1999, 80 miliardi per l'anno 2000 e 100 miliardi di lire per il 2001, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e per la rimanente con gli introiti derivanti dalla abrogazione dell'articolo 12, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni. Le citate disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

35. 16. (0. 34. 12. 9.) Bono, Armani, Alemano, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Pao-lone, Polizzi, Proietti, Tringali.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con parte dei proventi derivanti dalla soppressione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904, e dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle

società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

(A.C. 5809 – Sezione 13)

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 36.

(Censimento generale dell'agricoltura).

1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse già autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, per le politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di

rilevazione ad enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalità di esecuzione dei censimenti, di comunicazione e diffusione con disaggregazione fino a livello comunale e, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fino al livello sub-comunale, le modalità per il confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresì:

a) l'attribuzione agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN), incaricati di svolgere le operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico;

b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere attività di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore, a personale dipendente o non dipendente, nonché le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in base al numero di unità rilevate e ad altri elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione territoriale e la complessità aziendale, ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) le modalità d'assunzione da parte dell'ISTAT e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie, con onere di spesa a carico delle risorse destinate ai censimenti;

d) l'utilizzazione, da parte degli organismi incaricati delle attività di rileva-

zione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale;

e) le modalità di diffusione dei dati, tenuto conto che la disaggregazione dell'informazione statistica necessaria ai livelli comunitario, nazionale e territoriale impone di rendere disponibili i dati relativi alla struttura economica e occupazionale anche per le distribuzioni congiunte che presentino frequenze inferiori a tre unità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme sui dati sensibili.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 36.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'esecuzione del censimento di cui al comma 1, l'ISTAT si avvale dei servizi messi a disposizione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. I termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati e le forme di collaborazione e cooperazione tra l'ISTAT e il Ministero per le politiche agricole sono definiti con apposita convenzione o mediante protocollo d'intesa da stipulare tra le due amministrazioni.

36. 1. (35. 1.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 2, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: per la funzione pub-

blica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, delle politiche agricole, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato *con le seguenti*: di volta in volta competenti a seconda del tipo di rilevazione censuaria.

Conseguentemente:

al comma 2, al medesimo periodo, dopo la parola: rilevazione aggiungere la seguente: censuarie, e sostituire la rubrica con la seguente: Art. 36 (Organizzazione dei censimenti).

36. 2. Governo

Al comma 2, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: dei censimenti, di comunicazione e diffusione con disaggregazione fino al livello comunale e, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fino a livello sub-comunale con le seguenti: per tutti i censimenti, di diffusione dei dati, di fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (Sistan) dei dati elementari non nominativi.

36. 3. Governo

Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: con onere di spesa a carico delle risorse destinate ai censimenti.

36. 4. Governo

Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: lettera a).

36. 5. Governo

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) le modalità di diffusione dei dati relativi alla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza inferiore alle tre unità, ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carat-

tere internazionale, comunitario, nazionale e locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati sensibili.

36. 6. Governo

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, il terzo periodo è abrogato.

36. 8 (ex 25. 20. - 24. 14.) Santori, Fratta Pasini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta confermata l'estensione all'Istituto nazionale di statistica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a carico delle risorse destinate ai censimenti.

36. 7. Governo

(A.C. 5809 - Sezione 14)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 37.

(Forestazione ambientale e tutela della biodiversità).

1. Per il conseguimento degli obiettivi di forestazione ambientale e di tutela della biodiversità, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede alla costituzione di una società per azioni. Per tale finalità e per le ulteriori necessità della liquidazione, in

attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di ammortamento annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

Sopprimerlo.

***37. 4.** (36. 2.) Vascon, Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo.

***37. 1.** (36. 3.) Giordano, Bonato, Canemi.

Sopprimerlo.

***37. 5.** (36. 4.) Peretti.

Sopprimerlo.

***37. 2.** (36. 8.) Possa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I compiti e le funzioni per il conseguimento degli obiettivi di forestazione ambientale e di tutela della biodiversità, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono attribuiti al Coripo Forestale dello Stato.

37. 7. (36. 6.) Turrone, Scalia.

Al comma 1, sostituire le parole da: Per il conseguimento degli obiettivi *fino a:* ul-

teriori necessità della liquidazione *con le seguenti:* Per le ulteriori necessità della liquidazione, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

37. 6. (36. 5.) Peretti.

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , le cui azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i relativi diritti d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole.

37. 8. (36. 7.) Scalia, Gardiol.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere da: e per ulteriori necessità della liquidazione, *sino a:* legge 23 dicembre 1998, n. 448.

37. 3. (36. 1.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini.

(A.C. 5809 – Sezione 15)

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 38.

(Modifiche agli articoli 8 e 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, alla lettera *c)*, dopo le parole: « isole minori, » la parola: « per » è sostituita dalle seguenti: « nonché a »;

b) al comma 12, al secondo periodo, la parola: « compensazioni » è sostituita dalla seguente: « riduzioni ».

2. All'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al primo periodo, sono soppresse le parole: « ; fino a tale data restano in vigore le tariffe deli-

berate per il 1998 » e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.

Sopprimere il comma 1

38. 3. (37. 3.) Scalia, Gardiol.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: alla lettera c) aggiungere le seguenti: sono abrogate, ove ricorrano, le parole: « e distribuito attraverso reti canalizzate ».

38. 2. (37. 2.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

Al comma 1, lettera b) aggiungere le parole nel limite dell'accisa di lire 1.022.280 per mille litri.

38. 1. (37. 5.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.